DEL DIGIUNO

E

DELL' ASTINENZA QUADRAGESIMALE

ISTRUZIONE

CAVATA DALLE LETTERE

SCRITTE SU TALE ARGOMENTO

DAL TEOLOGO ROMANO

GIUSEPPE RIGHETTI

ROMA
TIPOGRAFIA GUERRA E MIRRI
1873

AL LETTORE

Fra le opere scritte intorno al **Digiuno Ecclesiastico,** *va lodatissimo il breve ma succoso trattato che in forma di lettere ne scrisse il teologo romano* **D.** *Giuseppe Righetti; e le replicate edizioni di tal lavoro, tutte esaurite, sono argomento certo del suo pregio, e del conto in cui è tenuto dal pubblico.*

Il Righetti non si fermò nella sua trattazione ad esporre quanto poteva interessare le teoriche speculative sul Digiuno, e la loro difesa contro gli attacchi dei nemici dell'astinenza, e le false imputazioni alle quali essi le fecero segno, ma tenendo in mira la pubblica utilità discese a dichiararvi quanto sull' adempimento di

tal precetto può interessare i fedeli. E ciò fece principalmente nella seconda parte del suo trattato. La quale, affinchè giovasse ancora meglio al suo scopo di utilità generale, ridusse a quesiti, che sciolse con la brevità che si conviene a maestro, richiamando tuttavia i luoghi ove ne avea trattato di proposito, affinchè potessero consultarli quanti amassero addentrarne le ragioni.

Questi quesiti con le loro brevi risposte si è giudicato ristampare da sè, e divulgarli per togliere di mezzo i dubbii, che all' anime timorose sogliono occorrere, e di tal modo apprestare ad esse il rimedio sicuro a rimanersi tranquille. Quanti sono veri figli della Chiesa, e si reputano a dovere di seguire il Digiuno *e* l' Astinenza quadragesimale, *ne facciano il loro buon prò, e preghino Dio per chi si è dato premura di porgere loro tale spirituale aiuto facendo ristampare il brevissimo sunto del Righetti.*

DEL DIGIUNO

E DELL' ASTINENZA QUADRAGESIMALE

ISTRUZIONE

D. Ond' esser dispensato o per le carni o pel digiuno basta un incommodo qualunque esso sia ?

R. No ; ma deve essere un male notabile, un bisogno grave.

D. Chi ha l' attestato del medico può viver quieto in coscienza se ha ottenuto la dispensa ?

R. No, se lo ha chiesto indebitamente : si, se con sincerità e buona coscienza ha esposto i suoi mali al medico.

D. Possono i medici fare liberamente gli attestati per qualunque male venga loro esposto?

R. No affatto; ma devono regolarsi secondo le determinazioni della Chiesa.

D. Devono eglino usar negli attestati delle limitazioni o per la carne, o per i latticinii, o per la quantità dei giorni?

R. Sicuramente il maggiore o minor bisogno dell'infermo deve farli regolare.

D. Può il medico decidere circa la dispensa pel digiuno?

R. Sì che lo può, seguendo però le regole della Chiesa.

D. Un ammalato che abbia a mangiar la carne, può nei giorni di digiuno unire a questa il pesce?

R. Generalmente parlando, non può; lo potrà in qualche caso straordinario.

D. Il medico potrà ordinare indifferentemente a qualunque infermo il pesce colla carne nei giorni di digiuno?

R. No; ma solo per qualche causa che egli creda ben necessaria.

D. È lecito nei giorni di domenica nella quaresima mischiar carne e pesce, quando quella si mangia o per indulto generale, o per dispensa particolare?

R. No, assolutamente.

D. Nei digiuni che occorrono fuori della quaresima si può mischiàr carne e pesce dai dispensati?

R. Non si può onninamente.

D. Nei venerdì e sabbati dell' avvento, ne' quali per legge di Pio VI. devesi digiunare in latticinii, chi per dispensa usa la carne, può mischiare a questa il pesce ?

R. No affatto.

D. In quei giorni di quaresima in cui per indulto si usano i latticinii, chi mangia di carne può mischiarvi il pesce ?

R- Non può assolutamente.

D. E que' che godono della crociata per i latticinii, se per indulto, o per infermità mangiano di carne, sono obbligati ad astenersi nello stesso pasto dal pesce ?

R. Sicuramente che sono obbligati.

D. Ne' giorni di digiuno possono

i dispensati mangiar vivande con *brodo* di carne, ed insieme il pesce ?

R. Sì certamente

D. E possono usar vivande con *brodo*, o con salsa di pesce, ed insieme mangiar carne ?

R. Sì che lo possono.

D. Sono a questi proibite certe vivande composte di pesce, e di erbe insieme, o di pasta ?

R. Sì, sono proibite.

D. Ed è lecito a loro mangiare pesce ed una gelatina di carne, o la carne ed una gelatina di pesce ?

R. Non è lecito.

D. Ne' giorni di digiuno è proibito a chi per infermità o per indul-

to gode della dispensa, unire alla carne legumi, erbe cotte in olio, cibi insomma detti di magro?

R. No, non è proibito.

D. Chi è dispensato può usar la carne preparata in umido, condita con lardo, o fritta, e se piace in olio?

R. Lo può certamente.

D. Chi mangia di carne, può in qualche giorno lasciarla ed usar il pesce, il magro?

R. Sì, senza dubbio.

D. Questi se alla mattina ha mangiato la carne, può cibarsi di qualche pesce alla sera?

R. Lo può certo.

D. Quando si digiuna è lecito man-

giare a pranzo quanto uno vuole, e vivande gustose?

R. Sì per riguardo al precetto del digiuno; no per rispetto al suo merito.

D. Chi usa la carne, deve mangiare di quelle salubri?

R. Sì, se gli viene prescritto.

D. E se questi usa ne' casi leciti il pesce, è obbligato a cibarsi di quelli solamente salubri?

R. Non è obbligato, seppure non gli sia posta questa condizione.

D. Uno che abbia fatto voto di digiunare, se poi è obbligato mangiar la carne, può unirvi il pesce?

R. Non può, seppur non ha fatta una tal eccezione.

D. È lecito unire alla carne le telline ed altri frutti di mare; e così pure le lumache, i gamberi, le ranocchie?
R. Non è lecito.

D. Quando si ha l'indulto per condire collo strutto, o col butirro, può usarsi così alla sera ne' giorni di digiuno?
R. Sicuramente.

D. E può adoperarsi anche così quando in generale evvi indulto per le carni, o quando si è dispensato particolarmente?
R. Non si può, se non è espresso propriamente.

D. Ne' giorni di digiuno può mischiarsi colla carne qualche crostino di caviale ecc., o man-

giar erbe con aringhe, con tonnina, ecc.?

R. È proibito assolutamente.

D. Allorquando è proibita la carne, è lecito mangiare la folaga?

R. Non è lecito.

D. È lecito far il *dejuner* alla mattina, e pranzar alla sera?

R. Non è lecito, se non concorra qualche giusto motivo.

D. Se un padre di famiglia non può far due tavole, gli è lecito far mangiar gli altri pure di grasso?

R. Sì, purchè sia vero il motivo della povertà, con dipendere dal confessore.

D. E se un padre di famiglia non vuol far due tavole, gli indi-

vidui che dipendono da lui potranno cibarsi di carne che egli loro appresta ?

R. Lo potranno, col permesso del confessore.

D. Nei venerdì e sabbati fra l'anno, ne' quali non corre l' obbligo del digiuno, è proibito mischiar carne e pesce ?

R. No, non è proibito.

D. Chi ha la dispensa può usar più volte al giorno dei cibi a' quali è dispensato ?

R. Non può, fuori di un caso di vera necessità.

D. Que' che non sono obbligati al digiuno, possono più volte al giorno mangiar cibi della qualità che permette loro la di-

spensa particolare, o l'indulto generale?

R. Sì certamente.

D. I disobbligati dal digiuno sono tenuti a non mischiar la carne col pesce?

R. Pare che debba dirsi di no.

D. Chi potendo mangiar di carne usa ne' giorni di quaresima, o di digiuno, il solo brodo, se unisce a questo il pesce, può cuocerlo collo strutto?

R. Sì che può.